



Comune di Dormelletto

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 20 DEL 17/04/2024

OGGETTO: TRIBUNALE DI VERBANIA RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ART. 696 BIS CPC - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA PERITO DI PARTE- ING. WALTER RICCA - CIG.B143A66B21.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciassette, del mese di aprile, presso l'UFFICIO TECNICO, il Responsabile del servizio nominato con provvedimento del Sindaco n.8 del 31 dicembre 2022, in attuazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adotta la seguente

DETERMINAZIONE

RICHIAMATO il verbale di deliberazione della giunta comunale n. 113 del 29/12/2019 ad oggetto: "TRIBUNALE DI VERBANIA RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ART. 696 BIS CPC - ATTO DI INDIRIZZO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.";

DATO ATTO CHE con l'atto sopra richiamato l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario ed opportuno resistere nella suddetta procedura;

DATO ATTO CHE:

- la mancata costituzione in giudizio potrebbe altresì causare un danno all'Ente e che pertanto con determinazione dello scrivente n°140 del 30/12/2023 si è provveduto al conferimento dell'incarico all'avv. Massimiliano Ferrari;
- occorre altresì provvedere al conferimento dell'incarico in riferimento al perito di parte C.T.P.;
- ad un attento esame, essendo che il contenzioso verte su questioni idrauliche, si ritiene opportuno conferire l'incarico di cui sopra all'Ing. Ricca Walter, con studio in Arona in via II Giugno 39, C.F. RCC WTR 50T05 A429K professionista esperto nella materia oggetto del contendere;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'incarico per quanto sopra definito;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: la costituzione in giudizio dell'Ente affidamento incarico perito di parte C.T.P.;
- Importo del contratto: **€ 1.522,56** iva e accessori di legge inclusi;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

CONSIDERATO che il Comune ha conferito in precedenza incarichi all'ing. Walter Ricca, in quanto professionista di comprovata esperienza in materia restandone pienamente soddisfatto;

DATO ATTO CHE l'Ing. Walter Ricca, ha fatto pervenire in data 12/04/2024 il preventivo di spesa, regolarmente rubricato al protocollo dell'Ente al numero: 0004796, che reca un importo di **€ 1.522,56** accessori di legge compresi;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa relativamente alle disponibilità di bilancio pari ad **€ 1.522,56** riservandosi di integrare la parte restante dell'importo proposto con separato e successivo atto;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.";

VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, con particolare riferimento al punto 3.7;

RITENUTO, di provvedere in merito all'acquisto del servizio succitato;

DATO ATTO CHE, la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO, il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa prot. 174372 del 15/04/2024, pervenuto in data 16/04/2024, prot. 0004915 dal quale il professionista ing. Walter Ricca risulta in regola rispetto ai versamenti contributivi, con validità di mesi quattro dalla data di rilascio;

DATO ATTO CHE la ditta incaricata ha regolarmente presentato i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari in data 16.11.2011, protocollo 13194;

VISTA, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP;

VISTO l'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze.

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.

RITENUTO di impegnare la somma pari a **€ 1.522,56** come segue:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	191	01021	140	124	99	U.1.03.02.11.006	1.522,56

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. .

VISTO il Regolamento di contabilità comunale.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 4 marzo 2024 che ha approvato il bilancio di previsione triennio 2024-2026, nonché la delibera di Giunta comunale n. 23 adottata in data 4 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2024-2026, affidando ai responsabili dei servizi gli stanziamenti necessari all'espletamento dei servizi ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa citate;

1. Di approvare quanto in preambolo;
2. Di affidare l'incarico descritto nella premessa all'Ing. Ricca Walter, con studio in Arona in via II Giugno 39, C.F. RCCWTR50T05A429K, professionista esperto nella materia oggetto del contendere, per un ammontare di **€ 1.522,56** iva e accessori di legge inclusi;
3. Di impegnare una prima trance di acconto, secondo le disponibilità di bilancio pari a **€ 1.522,56** riservandosi di integrare la parte restante dell'importo proposto con separato e successivo atto;
4. Di dare atto che la spesa pari alle attuali disponibilità che ammonta ad **€ 1.522,56** trova imputazione come segue:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	191	01021	140	124	99	U.1.03.02.11.006	1.522,56

5. Di dare atto, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2024;

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio

come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

8. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

9. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmii;

10. Di dare atto, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2023

11. Di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti inerenti e conseguenti a norma di legge.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Dormelletto, 17/04/2024

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : GEMELLI Massimo